



SCHEMA RIASSUNTIVA ELENCHI REGIONALI

<p>Chi può presentare la domanda?</p>	<p>La domanda può essere presentata da tutti coloro che abbiano superato le prove di una procedura concorsuale ordinaria bandita dopo il 1 gennaio 2020 (anche i così detti idonei quindi).</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) concorsi ordinari 2020 (decreti dipartimentali 498 e 499 del 21 aprile 2020) b) concorso stem 2022 (decreto direttoriale 252/22) c) concorso educazione motoria scuola primaria (decreto direttoriale 1330/23) d) concorso pnrr1 (decreti dipartimentali 2575 e 2576/23) e) concorso pnrr2 (decreti dipartimentali 3059 e 3060/24)
<p>Come e quando si può presentare la domanda?</p>	<p>Le domande potranno essere presentate in una SOLA regione a scelta del candidato esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma concorsi e procedure selettive.</p> <p>Si avranno 19 giorni di tempo a partire della pubblicazione del decreto.</p> <p>Non si hanno ancora le date precise, ma si presume che l'apertura della funzione possa avvenire a primavera inoltrata.</p> <p>L'inserimento in un elenco regionale non comporta il depennamento della procedura concorsuale della regione di partenza.</p> <p>Gli elenchi regionali hanno validità annuale, il che comporta la possibilità di scegliere, il prossimo anno, una regione diversa cui inserirsi negli elenchi regionali</p>

<p>Come sono articolati gli elenchi regionali?</p>	<p>Gli elenchi regionali sono costituiti per ogni singola classe di concorso/posto. Internamente ad ogni singola classe di concorso posto si tiene conto innanzi tutto della cronologia delle procedure concorsuali (vedi prima riga). In pratica, a prescindere dal punteggio, viene data la precedenza ai candidati che hanno superato i concorsi ordinari del 2020 per poi scorrere via via fino ad arrivare a quelli del PNRR2. Per quanto concerne il punteggio, viene considerato soltanto il risultato delle prove concorsuali (voto scritto + voto orale)</p>
<p>Quando vengono utilizzati gli elenchi regionali?</p>	<p>Gli elenchi regionali vengono utilizzati in coda a tutte le procedure di reclutamento ordinarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Vincitori (non gli idonei) di una qualsivoglia procedura concorsuale b) Idonei nella misura del 30% dei concorsi PNRR c) Elenchi regionali <p>Si sottolinea quindi che le nomine da prima fascia sostegno, potranno avvenire solo in coda agli elenchi regionali</p>
<p>Chi è escluso dalla facoltà di inserirsi negli elenchi regionali?</p>	<p>Non potranno chiedere l'inserimento negli elenchi regionali tutti coloro che hanno in essere un contratto a tempo indeterminato o un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo (GPS I fascia sostegno, vincitori PNRR privi di abilitazione)</p>

Precisiamo che, qualora si ricevesse una nomina sulla base degli elenchi regionali, si avranno 5 giorni di tempo per l'accettazione e si sarà soggetti al vincolo triennale di permanenza nella sede individuata.

Ovviamente valgono anche per questi docenti le deroghe previste dal contratto di mobilità.

Inoltre, se la nomina viene fatta ad un candidato dei concorsi PNRR privo di abilitazione, questo docente dovrà conseguire i 30 CFU richiesti per l'abilitazione entro l'anno scolastico della nomina rinviando così l'anno di prova all'anno successivo.

In ogni caso questi docenti non potranno accettare nomine a tempo determinato nello stesso anno scolastico.

In conclusione si fa notare che il decreto definitivo **non è stato ancora pubblicato** e che potrebbero esserci quindi alcune modifiche derivanti dal parere, obbligatorio ma non vincolante, del CSPI. In particolare potrebbe essere previsto che per il punteggio di inserimento negli elenchi possa essere valutato il titolo di laurea ed il servizio svolto.

A cura di Antonio Antonazzo